



Provincia di Alessandria

DIREZIONE AMBIENTE
Servizio V.I.A. - V.A.S. - A.I.A.

Alessandria,
N.p.g.

CONFERENZA DI SERVIZI SECONDA RIUNIONE DEL 13.11.2025

OGGETTO: Procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale ex art.27-bis D.Lgs.152/06 e contestuale procedimento di Modifica sostanziale di AIA ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 per progetto di Modifica sostanziale di attività di recupero e smaltimento rifiuti localizzato in Strada Mortara n.2 - Frazione Terranova – Comune di Casale Monferrato (AL).

PROPONENTE: MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL

Provincia di Alessandria:

- Andrea KAMALICH, Responsabile Servizio VIA-VAS-AIA, Presidente della conferenza;
- Larives BELLORA, Servizio VIA-VAS-AIA;
- Samanta TOGNON, Ufficio Tecnico VIA-VAS, verbalizzante;
- Sandra SEMINO, Servizio Gestione Rifiuti;

Società Marazzato Soluzioni Ambientali srl:

- Christian ORECCHIA, Permitting Specialist;
- Jacopo GIUSTINA, Responsabile impianto di Casale M.;
- Nicola BOTTAZZI, progettista.
- Enrico SLAVERIO, consulente;

In data odierna a partire dalla ore 10.15, si è tenuta la seconda riunione della conferenza di servizi convocata con nota n.p.g. 55152 del 21.10.2025, a seguito della presentazione delle integrazioni progettuali acquisite ai ns atti con npg 50992 del 25.9.2025.

Apre i lavori il Presidente **KAMALICH**, premettendo che, i pareri pervenuti per la conferenza sono quelli di ASL e di ARPA. I Vigili del Fuoco non hanno fatto pervenire pareri mentre quelli della precedente conferenza di servizi erano già sostanzialmente favorevoli.

GIUSTINA in riferimento ai VVF precisa che era stato chiesto di produrre unicamente il documento di non aggravio del rischio, ma Kamalich puntualizza che per poter dar seguito alle modifiche in autorizzazione è necessario acquisire il parere definitivo dei VVF.

KAMALICH anticipa che le integrazioni prodotte necessitano ancora di ulteriori approfondimenti come verrà meglio spiegato nel seguito.

Procede con la lettura del parere di ASL (acquisito ai ns atti con npg 59187 del 12.11.2025 – **ALLEGATO 1**), qui solo riportato in sintesi, nel quale si richiede un maggiore dettaglio sulle attività di cernita delle traversine ferroviarie e dei blocchetti in legno da pavimentazioni come meglio specificato nel parere stesso.

Prosegue sul tema della miscelazione dei rifiuti pericolosi richiesti in istanza, che è oggetto di richiesta di ulteriore approfondimento sia da parte della Provincia che di ARPA.

Prima di lasciare la parola a Bellora e Semino, Kamalich introduce la differenza che c'è tra l'operazione di miscelazione e le operazioni di raggruppamento e di ricondizionamento dei rifiuti, che seppur siano tutte operazioni autorizzabili con lo stesso codice, si tratta di operazioni che seguono percorsi diversi.

Per quanto riguarda le operazioni di ricondizionamento e confezionamento può andar bene che il codice del rifiuto CER in uscita sia quello prevalente, fermo restando che si tratti pur sempre di rifiuti aventi caratteristiche similari.

Mentre, per quanto riguarda la miscelazione, il codice del rifiuto CER in uscita non può essere quello prevalente, ma deve essere quello risultante da un'analisi chimica.

GIUSTINA chiede quali sono le differenze tra un raggruppamento che genera un rifiuto con codice CER prevalente e la miscelazione intesa come trattamento e quindi quali sono le condizioni secondo cui bisogna fare l'una rispetto all'altra.

SEMINO specifica che, per quanto riguarda il raggruppamento/ricondizionamento si tratta di operazioni preliminari che sono più adatte a rifiuti solidi ed inerti come ad es. gli imballaggi misti, imballaggi in plastica, imballaggi in legno ecc che possono venire riuniti per tipologia, caso in cui è consentibile indicare il CER prevalente. Nel caso della miscelazione di rifiuti liquidi o di fanghi è necessario verificare il prodotto finale ottenuto. Oltre alla definizione delle differenze tra le varie operazioni, è necessario specificare meglio come vengono effettuate le prove di miscelazione e le procedure adottate, che in progetto continuano ad essere ancora troppo generiche e non consentono di capire l'effettiva pericolosità dell'operazione.

GIUSTINA chiede se la necessità di richiedere le integrazioni è relativa a ciò che è già stato autorizzato per i rifiuti non pericolosi e per i rifiuti pericolosi oggetto di istanza in esame. Puntualizza che l'operazione di miscelazione di rifiuti pericolosi non necessita di autorizzazione per eseguirla.

BELLORA specifica che è la miscelazione di rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolo a necessitare di autorizzazione. Spiega che, ai fini della richiesta di integrazioni avanzata, è necessario che vengano specificate nel dettaglio le metodiche delle prove di miscelazione dei rifiuti pericolosi.

Segue quindi un confronto tra Bellora e Giustina sulle modalità descrittive della metodica analitica da dettagliare in progetto che si deve basare sulle procedure e metodi scientifici applicati tipicamente dai laboratori chimici.

Il confronto si conclude con la richiesta o di produrre una certificazione sulla compatibilità dei rifiuti pericolosi da miscelare rilasciata da un laboratorio accreditato oppure la ditta deve produrre una descrizione più precisa sia delle metodiche seguite ai fini della verifica della compatibilità dei rifiuti pericolosi da miscelare, sia della valutazione dell'esito delle prove stesse (esito positivo o negativo, con quali criteri di miscelazione (es. proporzioni)) al fine di rilasciare idonee istruzioni operative di miscelazione a chi effettua l'operazione in impianto.

La conferenza prosegue quindi con BELLORA che dà lettura del parere provinciale, riportato di seguito integralmente:

Relativamente all'oggetto si specifica quanto segue SCRITTO IN CARATTERE MAIUSCOLO.

- **Inserimento di codici CER pericolosi e non pericolosi:**

si chiede di inserire in autorizzazione un numero piuttosto elevato di nuovi codici CER pericolosi e non pericolosi costituiti prevalentemente da fanghi i quali vengono poi miscelati nei relativi box di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi .

- si chiede di fornire una valutazione più approfondita degli spazi disponibili per l'aumento di potenzialità richiesto, in particolare si chiede di approfondire gli aumenti di stoccaggio nelle aree L1 e L2.

SI RITIENE CHE LA RISPOSTA FORNITA SIA ESAURIENTE

- Nell'area G1 vengono stoccati i rifiuti costituiti da "Collettame solidi non pericolosi" o "Collettame solidi pericolosi", provenienti dalle aree di stoccaggio interne al capannone oppure da terzi: spiegare cosa si intende per "collettame";

SI RITIENE CHE LA RISPOSTA FORNITA SIA ESAURIENTE

- Relativamente all'area I si chiede di precisare la procedura adottata per garantire la compatibilità o meno dei rifiuti ad essere stoccati nello stesso bacino di contenimento, così come descritto nella Relazione Tecnica.

SI RITIENE CHE LA RISPOSTA FORNITA SIA ESAURIENTE. LA PROCEDURA DI STOCCAGGIO E' INVARIATA RISPETTO A QUANTO ATTUALMENTE AUTORIZZATO.

- Miscelazione rifiuti pericolosi:

- Non sono descritte procedure per la miscelazione di rifiuti pericolosi solidi e liquidi se non una mera procedura ad opera di un generico addetto/operatore, utilizzando secchielli direttamente sul luogo di lavoro (anche se tamponato e con aspirazione).

Si chiede la trasmissione di una dettagliata procedura di miscelazione che preveda almeno quanto segue:

- Definizione responsabilità e criteri decisionali, competenze specifiche (le prove non possono essere affidate ad un generico addetto,) ordini di lavoro, ecc.
- Le prove di miscelazione e la compatibilità alla miscelazione deve essere attestata da laboratorio con personale competente che conduca le prove in sicurezza e verifichi l'idoneità, i criteri, le proporzioni, le modalità di miscelazione, ecc. dei rifiuti e rilasciando apposita dichiarazione/certificazione che ne attesti la compatibilità. Sarebbe auspicabile che il proponente si dotasse di un laboratorio interno.
- Si ritiene opportuna l'individuazione di aree o box dove effettuare le operazioni di miscelazione
- Definizione di procedure di miscelazione, modalità di versamento, miscelazione, (per rifiuti solidi e per rifiuti liquidi), registrazioni, procedure di rintracciabilità

SI PRENDE ATTO POSITIVAMENTE DELL'INDIVIDUAZIONE DI UN LOCALE PER L'EFETTUAZIONE DELLE PROVE DI MISCELAZIONE DOTATO DI CAPPÀ ASPIRANTE, MA SI RITIENE CHE LE PROCEDURE FORNITE SIANO ANCORA TROPPO GENERICHE E NON CONSENTANO DI CHIARIRE COME EFFETTIVAMENTE VENGA SVOLTA LA PROVA DI MISCELAZIONE E I RELATIVI CRITERI DI VALUTAZIONE. INOLTRE LE PROVE DEVONO ESSERE EFFETTUATE O DA CHIMICO O PERITO CHIMICO. IN ASSENZA DI PROCEDURE E METODICHE TECNICHE PIU' PRECISE E DETTAGLIATE NON SI RITIENE AL MOMENTO ASSENTIBILE LA MISCELAZIONE DEI RIFIUTI IN DEROGA.

- Per quanto riguarda i rifiuti liquidi pericolosi stoccati nel serbatoio in area H non è chiaro se avviene la miscelazione di più rifiuti per volta e con quali modalità
LA DITTA HA FORNITO LE SPIEGAZIONI RICHIESTE MA SI RIBADISCE QUANTO SOPRA ESPRESSO.
- Criteri di sicurezza e misure da adottare in caso si verifichino situazioni di pericolo (inneschi, produzione vapori/gas, ecc.) ecc.
SI PRENDE ATTO DI QUANTO COMUNICATO. SI RITIENE CHE QUESTO ASPETTO DOVRA' ESSERE VALUTATO IN SEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI SUL LAVORO.
- Definizione e criteri per le analisi finali e l'individuazione delle operazioni e dell'impianto di destino
- SI PRENDE ATTO CHE IL RIFIUTO RISULTANTE DALLA MISCELAZIONE VERRÀ ANALIZZATO PRESSO LABORATORI ACCREDITATI PER LA RELATIVA CLASSIFICAZIONE
- Si ritiene che la somma delle caratteristiche H dei rifiuti miscelati non sia idonea per la caratterizzazione del rifiuto in uscita ma deve essere effettuata idonea analisi chimica.
SI PRENDE ATTO DI QUANTO SPECIFICATO.

In diversi punti della RT relativamente ai rifiuti in uscita dalle operazioni di miscelazione R12/D13/D14 di rifiuti non pericolosi si specifica che l'attribuzione del codice EER avviene considerando il Codice EER prevalente: tale modalità non è corretta in quanto a valle di una operazione di miscelazione di rifiuti, il codice in uscita deve tenere conto dell'operazione di provenienza, ossia trattamento chimico/fisico del rifiuto ai sensi della normativa vigente.

SI RIBADISCE CHE IL RIFIUTO ESITANTE DA UN'OPERAZIONE DI MISCELAZIONE DEVE ESSERE SOTTOPOSTO AD ANALISI PER LA RELATIVA CLASSIFICAZIONE. IN PARTICOLARE L'ATTRIBUZIONE DEL CODICE EER DEVE TENERE CONTO DELLA TIPOLOGIA DI IMPIANTO DI PROVENIENZA, OSSIA IL TRATTAMENTO CHIMICO/FISICO DI RIFIUTI.

- Modifiche alle aree di stoccaggio :

- Nuova area per solidi in container bag: si ritiene assentibile tale modifica ma i container devono essere chiusi e stagni e l'area deve essere impermeabilizzata e regimata.
- in generale tutte le aree di stoccaggio devono essere impermeabilizzate e regimate, se all'aperto i rifiuti devono essere comunque protetti dalla pioggia per evitare percolazioni, i cassoni chiusi devono essere stagni, i rifiuti pericolosi devono essere stoccati al coperto o quantomeno in cassoni chiusi e completamente stagni posti su area impermeabilizzata e regimata.

LA DITTA HA CHIARITO QUANTO RICHIESTO

- i rifiuti liquidi devono avere adeguati bacini di contenimento per dimensioni e caratteristiche costruttive e di materiali. i rifiuti pericolosi devono essere gestiti e stoccati separatamente da quelli non pericolosi e, se liquidi, in bacini di contenimento diversi.

LA DITTA SPECIFICA CHE LA GESTIONE DEI RIFIUTI LIQUIDI E' INVARIATA RISPETTO A QUANTO ATTUALMENTE AUTORIZZATO.

- In generale deve essere valutato con maggior attenzione l'incremento degli stoccaggi a fronte di superfici invariate, tranne la nuova area esterna per container bags.

SI PRENDE ATTO DI QUANTO CHIARITO NELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA

- i rifiuti liquidi in colli devono essere stoccati in bacini di contenimento separati per categorie omogenee e per evitare miscelazioni accidentali che ingenerino reazioni pericolose.

LA DITTA HA SPECIFICATO CHE LA SEPARAZIONE TRA RIFIUTI NON PERICOLOSI E PERICOLOSI E' SUFFICIENTE IN QUANTO I LIQUIDI SONO TUTTI DI UNA UNICA CATEGORIA OMOGENEA

- Selezione e operazioni su traversine ferroviarie (Codice EER 170204*) a mano: L'ASL HA MANDATO PROPRIO PARERE IN MERITO.

- Pressatura rifiuti pericolosi

La pressatura è stata prevista non solo per i rifiuti precedentemente previsti (170603* altri materiali isolanti ...) ma anche per i seguenti EER:

- 150202* assorbenti e materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti) stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

- 150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da altre sostanze

Si chiede di descrivere con maggiore dettaglio e chiarezza i rifiuti ammessi a questo trattamento, le procedure, le modalità previste, ecc., ad esempio indicando :

- Le caratteristiche dei rifiuti e la filiera di provenienza che possono essere ammessi alla pressatura, (es, relativamente ai rifiuti codice EER 150202*, chiarire se la ditta intende stoccare e pressare filtri dell'olio).

- Se possono essere miscelati codici 150202* e 150110*

- La RT parla di rifiuti contenuti in contenitori chiusi: chiarire

- Modalità di trattamenti di eventuali percolati che potrebbero essere generati

- Non è chiaro se i rifiuti vengano pressati singolarmente o aggiunti agli altri, in altre modalità, se sono separati per Codice EER, ecc.

SI RITIENE CHE LA DITTA ABbia RISPOSTO ESAURIENTEMENTE RISPETTO A QUANTO RICHIESTO.

Si prevede di aggiungere il Codice EER 200125 "oli e grassi commestibili": considerato che in area D sono presenti altri rifiuti, chiarire le modalità di stoccaggio, e se viene miscelato con gli altri rifiuti o stoccati a parte per essere inviato a recupero.

I RIFIUTI CODICE EER 200125 "OLI E GRASSI COMMESTIBILI" DEVONO ESSERE STOCCATI SEPARATAMENTE PER ESSERE INVIATI A IDONEO RECUPERO.

Si evidenzia che nella relazione tecnica molte cose vengono date per scontate o non descritte sufficientemente, specialmente riguardo alle operazioni D13 e D14, anche per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi: devono essere meglio definite le responsabilità, i criteri adottati, le procedure da seguire anche praticamente (es. modalità di trasferimento di rifiuti liquidi, precauzioni, ecc.) definendo specifiche istruzioni operative che gli operatori devono seguire.

LA DITTA HA PRESENTATO UNA BREVE SPIEGAZIONE, RIMANDANDO ALLE PROCEDURE SULLA MISCELAZIONE DEI RIFIUTI

Bellora prosegue con la lettura del contributo di ARPA (acquisito ai ns atti con npg 59614 del 14.11.2025 – **ALLEGATO 2**).

Kamalich passa dunque la parola a GRASSANO che chiede informazioni circa il recapito finale degli scarichi dei bagni aziendali ed ORECCHIA spiega che i reflui vengono convogliati e raccolti in apposite fosse stagne che vengono regolarmente svuotate con invio a successivo impianto di smaltimento. Grassano illustra la seconda perplessità che riguarda l'acqua emunta dal pozzo, attualmente in concessione alla ditta per il prelievo di una portata massima di 500 mc/a per uso igienico/sanitario e antincendio, che dalla relazione progettuale presentata risulta sia stato utilizzato per prelievi che superano di circa dieci volte le quantità autorizzate. Orecchia informa che la Società ha avviato le pratiche per richiedere una variazione dell'attuale portata concessa. Grassano specifica che si tratterà di un procedimento di variante sostanziale dell'attuale concessione che verrà integralmente sostituita al termine dell'iter di approvazione e sottolinea che fino a quando non vigerà la nuova concessione il prelievo consentito dal pozzo sarà di 500 mc/a. Tognon chiede ai rappresentanti della Società di verificare se l'incremento della nuova portata, in aggiunta a quella già concessa, supererà la soglia della portata della cat. B.7.d2) dell'Allegato B della LR 13/2023, nel qual caso si renderebbe necessaria l'attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/06, da svolgersi preventivamente alla presentazione dell'istanza di concessione idrica.

KAMALICH dà quindi lettura del parere espresso dal Servizio Pianificazione e Valorizzazione del Paesaggio della Provincia:

Richiamato il contributo del 11/06/2025 ed esaminata la documentazione integrativa predisposta dal proponente, il Servizio scrivente conferma, per quanto di competenza, di non possedere motivi ostativi al prosieguo della pratica.

e prosegue con la lettura del parere del Servizio Emissioni in atmosfera:

il quadro emissivo proposto per E1, va bene, soprattutto in riferimento ai valori limite previsti e all'impianto di abbattimento.

Per le emissioni da FAV in ambiente di lavoro, derivanti dalla pressa che è un impianto all'interno del capannone, si dovrà esprimere ASL secondo quanto previsto dal decreto 81/08.

In merito alle eventuali emissioni fuggitive, dalla relazione tecnica si evince che sono state previste misure di controllo nel Piano di monitoraggio e Controllo.

Parere favorevole.

CONCLUSIONI: considerato che la conferenza di servizi necessita di ulteriori approfondimenti, come emerso dai pareri agli atti, su richiesta della Società, la seduta si è conclusa con la sospensione immediata dei termini del procedimento al fine di consentire la presentazione di ulteriore documentazione integrativa. Alla presentazione delle integrazioni da parte della Società i termini del procedimento riprenderanno e verrà convocata una terza conferenza di servizi.

La riunione termina alle ore 11.15.

IL PRESIDENTE DELLA CDS
Ing. Andrea KAMALICH

La verbalizzante
Dott.ssa Samanta Tognon

ALLEGATI:

- Parere ASL di Alessandria (ns n.p.g. 59187 del 12.11.2025 – **ALLEGATO 1**);
- Contributo ARPA Dipart.di Alessandria (ns npg 59614 del 14.11.2025 – **ALLEGATO 2**);